



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 1 - AFFARI GENERALI

Determinazione

n. 737 del 06/05/2019

OGGETTO: L.431/98 - ART.11 - ANNO DI COMPETENZA 2016 - SUPPLEMENTO ISTRUTTORIA.

VISTE le determinazioni 6^ Area:

- n. 1278 del 03/09/2018, con la quale si prendeva atto delle disposizioni di cui alla citata deliberazione di G.R. N. 1468/2018;
- le successive determinazioni 6^ Area n.1467 del 08/10/2018 e n. 1592 del 30/10/2018 con le quali si approvava la graduatoria degli aventi diritto, distinta in fascia a) e b);
- la determinazione n. 1837 del 20/12/2018 con la quale si procedeva alla riapprovazione della graduatoria aventi diritto - riparto fondi regionali premialità;
- la determinazione n. 176 del 24/01/2019 con la quale è stata disposta la liquidazione dei contributi regionali in favore degli aventi diritto.

Considerato che in data 14/03/2019, prot. n. 5897, è pervenuta dal cons. Di Pippa Giambattista una richiesta di supplemento di istruttoria incentrata sul fatto che «...».

Rilevato, sul piano dell'ortodossia procedimentale e per gli interessi privati che vengono in rilievo, che a procedimento concluso non può trovare ingresso alcun "supplemento d'istruttoria", soprattutto allorché la nuova indagine venga richiesta al Dirigente rimasto estraneo al procedimento.

Ritenuto, tuttavia, che il principio di buon andamento e di trasparenza dell'attività amministrativa imponga di prendere ugualmente in considerazione la richiesta, assegnando ai fatti in essa illustrati la valenza di "notizia".

Considerato che, in conseguenza, l'Ufficio Servizi sociali ha attivato le necessarie verifiche le cui risultanze (illustrate nel verbale in data 23/04/2019 che si omette di allegare per la necessità di tutelare i dati sensibili in esso contenuti) vanno nel senso dell'assoluta invarianza sia del dato relativo al contributo massimo concedibile che del dato relativo al contributo attribuito.

Ritenuto che, in definitiva, quella ipotizzata dal Consigliere istante ha assunto la consistenza di una mera irregolarità che non ha influito in alcun modo sul diritto del soggetto interessato a percepire il contributo, né ha avuto effetti penalizzanti sugli altri richiedenti il beneficio.

Considerato che, in virtù della normativa introdotta dall'art. 21 nonies della legge 241 del 1990, il ripristino della legalità violata non è di per sé sufficiente a legittimare l'esercizio del potere di autotutela, essendo necessaria l'esistenza di un interesse pubblico ulteriore.

Dato atto che le considerazioni innanzi svolte dimostrano che non esiste alcun apprezzabile interesse pubblico ulteriore, diverso dal ripristino della mera legalità violata, che legittimi l'esercizio del predetto potere.

VISTO il decreto sindacale di nomina quale funzionario responsabile della 6^ Area Servizi alla Persona – Cultura - Diritto allo Studio n. 11 del 30/01/2019;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente.

VISTO il D.Lgs. 267/00;

D E T E R M I N A



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

per le motivazioni in premessa indicate e che un questa parte si intendono integralmente trascritte:

1. di prendere atto che a seguito di supplemento istruttoria finalizzato alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'avviso pubblico – requisiti richiedenti – è emersa l'assoluta invarianza sia del dato relativo al contributo massimo concedibile che del dato relativo al contributo attribuito, anche in presenza di ulteriore reddito per un nucleo familiare;

Li, 06/05/2019

(atto sottoscritto digitalmente)